



CITTÀ DI ERICE

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Regolamento per la concessione in uso temporaneo
del Palazzo Sales e del Teatro Gebel Hamed

Emendato giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 84/2012

in grassetto: aggiunto

in corsivo e in grassetto fra [...]: cassato

INDICE

Art. 1 - Campo di applicazione

Art. 2 - Requisiti soggettivi

Art. 3 - Requisiti oggettivi

Art. 4 - Modalità per la richiesta dei locali

Art. 5 - Rilascio dell'autorizzazione

Art. 6 - Concessioni gratuite

Art. 7 - *[Convenzioni con i soggetti di cui all'art. 2]*
Convenzioni con i promotori e organizzatori delle attività di cui all'art. 2

Art. 8 - Tariffe e modalità di pagamento

Art. 9 - Utilizzo da parte dell'Amministrazione comunale

Art. 10 - Allestimento dei locali

Art. 11 - Vigilanza

Art. 12 - Beni di proprietà del richiedente

Art. 13 - Revoca per motivi di pubblico interesse

Art. 14 - Responsabilità

Art. 15 - Entrata in vigore

Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina la concessione in uso temporaneo a titolo oneroso dei seguenti beni immobili di proprietà comunale e ne stabilisce nel contempo le tariffe e le modalità di utilizzo:

1. Palazzo Sales (Sala conferenze).
2. Teatro Gabel Hamed.

Per quanto riguarda la concessione in uso temporaneo del Quartiere Spagnolo e delle salette del Palazzo Sales, questa viene prevista gratuitamente.

Art. 2 - Requisiti soggettivi

I detti beni immobili sono utilizzabili temporaneamente ai fini dello svolgimento di attività didattiche, sociali, culturali, ricreative, promozionali e similari (riunioni, congressi, convegni, mostre, spettacoli, etc.), nell'intento di promuovere e favorire tali attività mediante la fruizione di idonei spazi ed infrastrutture da parte dei loro promotori e degli organizzatori.

Art. 3 - Requisiti oggettivi

L'uso verrà concesso solo a coloro i quali intendano utilizzare le strutture per le finalità sociali, culturali, sportive, politiche o di categoria previste nell'atto costitutivo dell'organismo richiedente, ovvero qualora dette finalità siano chiaramente indicate nella richiesta di concessione delle strutture e siano oggettivamente riscontrabili in ragione della peculiarità dell'iniziativa da realizzare.

E' fatto assoluto divieto di concessione delle strutture per usi commerciali.

L'utilizzo delle strutture interessate è temporaneo e limitato come di seguito elencato:

1. Palazzo Sales (Sala conferenze): **una settimana.**
2. Teatro Gabel Hamed: **due settimane.**

I requisiti richiesti devono rispettare i seguenti criteri generali:

- coerenza con gli interessi pubblici perseguiti dal Comune di Erice;
- inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale;
- assenza di pregiudizio o danno all'immagine del Comune di Erice o delle sue iniziative;
- assenza di contenzioso con il Comune di Erice;

L'amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare i detti locali qualora:

- a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- b) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.

Sono in ogni caso escluse le concessioni dei detti locali nel caso:

- a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Art. 4 - Modalità per la richiesta dei locali

La domanda redatta in carta semplice, secondo il modello allegato al presente regolamento sotto la lettera A) dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:

- nome, cognome, residenza e recapito telefonico del soggetto richiedente ed indicazione dell'organismo per conto del quale ha presentato l'istanza;
- giorno, ora o eventualmente periodo per il quale si chiede la disponibilità;
- utilizzo per i quali i locali, i beni mobili e le attrezzature vengono richiesti;
- l'assunzione a carico del richiedente di ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l'uso dei locali e dei beni mobili e le attrezzature ivi contenute;

- l'assunzione di impegno a sollevare l'amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose accaduti durante l'utilizzo dei locali, dei beni mobili e le attrezzature da parte del richiedente;
- l'impegno a provvedere al pagamento della tariffa d'uso che sarà fissata con successivo atto dalla Giunta comunale.

La domanda deve essere presentata almeno sette giorni prima della data di uso dei locali.

In casi di particolari urgenza la richiesta può essere presentata anche 48 ore prima della data prevista per l'uso dei locali comunali.

La richiesta comunque è sempre condizionata alla disponibilità dei locali.

Art. 5 - Rilascio dell'autorizzazione

La richiesta di concessione dei beni immobili verrà esaminata dal competente Responsabile del Settore che, previo accertamento dei requisiti di legittimità della richiesta, comunica al richiedente, entro una settimana dalla domanda, l'accoglimento della richiesta e procederà alla stipula di una convenzione che verrà firmata dalle parti.

La comunicazione di accettazione della richiesta è rilasciata tre giorni prima dell'utilizzo dei beni richiesti. La concessione è sempre subordinata ad eventuali altre autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza, sanitaria ed altre. In caso di più domande presentate per lo stesso bene verrà data la precedenza a quella presentata per prima al protocollo dell'Ente.

[In caso di più domande presentate per lo stesso immobile verrà data la priorità alle istanze presentate da soggetti aventi sede nel Comune di Erice].

Il Comune si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione in caso di uso del locale da parte del richiedente per uno scopo non conforme a quello indicato nella stessa, per ragioni di ordine pubblico e per qualsiasi altro motivo avente carattere di urgenza.

La richiesta non può essere accolta nel caso di mancanza dei requisiti oggettivi e/o soggettivi.

Art. 6 - Concessioni gratuite

L'uso temporaneo dei beni immobili contemplati nel presente regolamento, compresi i beni mobili e le attrezzature comunali ivi contenute, ***[da parte dei soggetti di cui all'art. 2] per le attività di cui all'art. 2*** è gratuito per manifestazioni organizzate e/o patrociniate dal Comune secondo le previsioni del regolamento comunale per la concessione dei patrocinii.

Art. 7 – [Convenzioni con i soggetti di cui all'art. 2]

Convenzioni con i promotori e organizzatori delle attività di cui all'art. 2

L'Amministrazione comunale può stipulare accordi di programma, convenzioni, protocolli d'intesa ***[con i soggetti e per le finalità previste all'art. 2] con i promotori e organizzatori delle attività di cui all'art. 2*** del presente regolamento per organizzazione di eventi proposti nei detti locali, prevedendo per i detti soggetti l'esonero della tariffa del valore locativo qualora sia contemplata l'emissione congiunta di biglietti d'ingresso. Con atto deliberativo la Giunta comunale, sulla base della disciplina generale delle tariffe approvata dal Consiglio comunale, determina la percentuale che dovrà essere corrisposta ***[dai soggetti di cui all'art. 2] dai promotori e organizzatori delle attività di cui all'art. 2.***

L'Amministrazione comunale può altresì concedere in uso temporaneo i detti beni immobili ***[ai soggetti e per le finalità previste all'art. 2] ai promotori e organizzatori delle attività di cui all'art. 2*** anche per l'organizzazione di eventi in cui è prevista da parte dei detti soggetti un biglietto d'ingresso. Con atto deliberativo la Giunta comunale, sulla base della disciplina generale delle tariffe approvata dal Consiglio comunale, determina la percentuale sul biglietto d'ingresso che dovrà essere corrisposta ***[dai soggetti di cui all'art. 2] dai promotori e organizzatori delle attività di cui all'art. 2.***

Art. 8 - Tariffe e modalità di pagamento

Con atto deliberativo la Giunta comunale, sulla base della disciplina generale delle tariffe approvata dal Consiglio comunale, determina l'entità della tariffa che dovrà essere corrisposta dagli interessati alle concessioni in uso temporaneo, tenendo in debita considerazione dello stato di usura degli arredi e delle attrezzature lasciate a disposizione nonché le spese fisse sostenute dall'ente per i servizi essenziali di cui la struttura è dotata (manutenzione ordinaria, consumo giornaliero di energia elettrica, riscaldamento, per manutenzione ordinaria e straordinaria impianti, costi del personale utilizzato). La Giunta Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi entro la fine dell'esercizio finanziario di riferimento, potrà modificare le suddette tariffe con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

In caso di mancata modifica le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Il pagamento delle tariffe per l'uso degli spazi avviene prima dell'utilizzo dello stesso e secondo le modalità fissate nel presente regolamento.

La tariffa dovrà essere corrisposta entro il giorno antecedente quello in cui dovranno essere utilizzate le strutture, mediante versamento sul c/c postale intestato alla Tesoreria comunale.

La ricevuta attestante l'avvenuto pagamento costituirà presupposto per la consegna delle strutture.

Le maggiori entrate determinate dal pagamento delle tariffe verranno destinate a finanziare attività sociali, ricreative, culturali e promozionali.

Art. 9 - Utilizzo da parte dell'Amministrazione comunale

L'Amministrazione Comunale potrà sempre disporre liberamente degli spazi e delle strutture di proprietà per la realizzazione di manifestazioni di interesse cittadino intercomunale, nazionale o internazionale promosse o patrocinate dall'Amministrazione stessa anche in collaborazione con Associazioni o Enti.

Art. 10 - Allestimento dei locali

L'Amministrazione comunale concederà l'uso dei locali richiesti nello stato di fatto in cui si trovano al momento della concessione.

Ogni diversa sistemazione o allestimento della struttura da quella esistente dovrà essere effettuata dal richiedente previa autorizzazione del competente Responsabile di Settore cui la struttura è affidata, al quale, se ritenuto dallo stesso necessario, dovrà essere presentato l'elaborato tecnico concernente le modifiche che si intendono apportare per l'allestimento.

Per le manifestazioni che richiedano l'installazione di attrezzature o impianti di cui i locali non sono dotati, i concessionari devono provvedere a propria cura e spesa all'acquisizione, sistemazione, smontaggio e asporto. Queste ultime operazioni devono avvenire nel più breve tempo possibile al fine di non pregiudicare la disponibilità dello spazio per altre attività.

Le operazioni di montaggio e smontaggio di cui al precedente comma devono svolgersi, ove necessario, sotto il controllo del personale del Comune onde evitare danni alle strutture fisse e mobili degli spazi, danni che saranno in ogni caso posti ad esclusivo carico dei concessionari medesimi.

Qualora il concessionario sia obbligato all'allestimento della struttura, al termine della concessione e comunque non oltre le 24 ore successive, dovrà ripristinare lo stato originario dell'immobile. Qualora il concessionario non provveda nei termini, il responsabile, previa diffida e contestazione di addebiti decorsi cinque giorni senza risposta dalla data di notifica dovrà comminare un penale da determinare in ragione della gravità del pregiudizio arrecato al Comune tra la somma minima di Euro 500,00 alla somma massima di Euro 1.500,00.

Art. 11 - Vigilanza

Il Comune ha ampia facoltà di provvedere nel modo più adeguato alla vigilanza sull'uso dello spazio e delle attrezzature nel corso della concessione temporanea.

A tal fine i concessionari sono obbligati a prestare la più ampia collaborazione al personale del Comune o ai loro eventuali coadiutori e tecnici incaricati della vigilanza e del controllo.

I concessionari rispondono, in via diretta ed esclusiva, di danni a persone o cose, assumono ogni responsabilità civile, penale ed economica derivante dall'operato, anche omissivo, del personale da loro designato, o comunque di terzi impegnati a qualsiasi titolo dai concessionari.

Art. 12 - Beni di proprietà del richiedente

Il Comune ed il personale addetto non assumono alcuna responsabilità relativamente ai beni depositati nei locali di proprietà o in uso al concessionario; pertanto, il Comune non risponde di eventuali *[ammanchi o furti]* ammanchi, furti o danni che dovessero essere lamentati dagli utenti degli spazi.

Art. 13 - Revoca per motivi di pubblico interesse

Il Comune si riserva la più ampia facoltà di revocare la concessione per motivi di pubblico interesse senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Art. 14 - Responsabilità

Ogni concessionario è responsabile del buon uso dei locali, dei beni mobili e le attrezzature date in concessione e dovrà risarcire il Comune di eventuali danni causati alle strutture durante il periodo di concessione.

La concessione è sempre subordinata ad eventuali altre autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza, sanitaria ed altre.

Il concessionario si impegna inoltre a vigilare sul regolare accesso ai locali, operando con la massima diligenza al fine di prevenire, impedire e denunciare immediatamente alle competenti autorità eventuali furti o atti vandalici, consumati o tentati, a danno delle strutture di competenza ed a quelle attigue.

Nel caso di accertati danni provocati alle strutture e ai beni comunali, durante e in conseguenza dell'uso di immobili comunali, il responsabile della manifestazione che aveva presentato la domanda di utilizzo dei locali sarà tenuto a risarcire il Comune del danno provocato.

L'Amministrazione comunale non potrà ritenersi responsabile per eventuali danni cagionati a terzi durante l'utilizzo delle strutture date in concessione.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme del Codice Civile nonché le eventuali disposizioni regolamentari, gli atti amministrativi e le norme di settore che dovessero succedersi nel tempo.

Art. 15 - Entrata in vigore

Il presente regolamento, adottato dal Consiglio comunale, entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale, per *[quindici giorni]* trenta giorni consecutivi, successivi all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

A decorrere da tale data, il presente regolamento sostituisce integralmente ogni precedente norma regolamentare comunale in materia.

Allegato A

Modello per la concessione in uso temporaneo di bene immobile di proprietà comunale

Al Responsabile del Settore
del Comune di Erice
Piazza Umberto I, n.3
91016 Erice

Il sottoscritto/a _____ nato/a _____

il _____ e residente a Via _____ nella qualità

di _____ con sede

a _____ in via _____

P.IVA/Cod.Fisc. _____ tel. _____

CHIEDE

la concessione in uso temporaneo e non esclusivo di uno dei seguenti beni immobili di cui all'art. 1 del Regolamento per la concessione in uso temporaneo e non esclusivo dell'immobile: _____

per il giorno/i _____ dalle ore _____ alle ore _____

DICHIARA

che la _____ opera in uno dei settori di attività previsti dall'art. 2 del menzionato Regolamento comunale e che i beni immobili richiesti devono essere destinati alla seguente iniziativa al fine della concessione _____

DICHIARA ALTRESI'

- di essere a conoscenza del contenuto del Regolamento per la concessione in uso temporaneo di beni immobili comunali" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____;
- di assumere a carico del richiedente ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l'uso dei beni comunali;
- di impegnarsi a sollevare l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o a cose durante l'utilizzo dei beni comunali;
- di impegnarsi al pagamento della tariffa d'uso fissata dalla Giunta comunale a norma del vigente Regolamento;
- nel caso di concessione gratuita dei locali e qualora l'Amministrazione comunale lo richieda, a riportare sull'eventuale materiale pubblicitario relativo all'iniziativa prevista lo stemma del Comune e la scritta: "Con il patrocinio del Comune di Erice";
- a rispettare tutte le condizioni che saranno indicate nell'autorizzazione.

data

firma